

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-5181 del 23/09/2024 |
| Oggetto | D. Lgs. 152-06 Modifica non sostanziale dell'AIA della Ditta RUBIERA SPECIAL STEEL SPA con installazione in Via XXV aprile n. 64 in Comune di Casalgrande (RE) |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-5386 del 20/09/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia |
| Dirigente adottante | RICHARD FERRARI |

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 22419-2024

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all'atto prot. 66759 del 11-12-2014, intestata alla ditta RUBIERA SPECIAL STEEL SPA per l'installazione sita in Comune di Casalgrande (RE), via XXV aprile n. 64 - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamato

il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

Premesso che con atto prot. n. 66759 del 11-12-2014 è stato rilasciato alla ditta Rubiera Special Steel Spa il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio dell'attività di cui al codice 2.2 dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell'impianto sito in Comune di Casalgrande (RE), via XXV aprile n. 64, modificata con prot. 34259 del 18-06-2015, n. 61755 del 07-12-2015 e Determinazione dirigenziale n. 4633 del 22-11-2016, n. 4174 del 02-08-2017, n. 3859 del 25-07-2018, n. 3797 del 08-08-2019, n. 2820 del 18-06-2020, n. 2527 del 20-05-2021, n. 6504 del 21-12-2021, n. 5976 del 21-11-2022 e n. 3966 del 03/08/2023;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 13-06-2024 (prot. n. 109029 del 13-06-2024 e prot. 109361 del 13-06-2024), con cui la ditta rende nota l'intenzione di:

- realizzare un nuovo deposito Kopron nell'area cortiliva sud-est, destinato al deposito di materiale refrattario e di attrezzatura per il reparto di rifusione Consarc;
- potenziare l'impianto di trattamento dei reflui domestici recapitanti allo scarico S3;

- rinviare l'installazione dei due nuovi forni di trattamento termico in sostituzione dei forni Felind, autorizzati con Determinazione dirigenziale n. 5976 del 21/11/2022;
- realizzare un nuovo impianto di aspirazione ed abbattimento a servizio della spazzolatrice e della scriccatrice;

Considerato che con nota prot. n. 120456 del 01-07-2024 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 140737 del 01-08-2024, completate con prot. 127510 del 02-09-2024;

Valutato che, sulla base delle documentazione presentata:

- la ditta dichiara di non procedere nei tempi autorizzati alla realizzazione delle nuove emissioni E52 ed E53 provenienti dai due forni a muffola da installare in sostituzione dei forni Felind. Pertanto richiede l'eliminazione dalla tabella emissioni delle stesse e rimanda ad eventuale nuova richiesta la realizzazione di tale intervento;
- a servizio della macchina spazzolatrice delle lingottiere, presente nella zona del reparto colaggio in sorgente in fossa grande, e a servizio della scriccatrice lingotti che serve per preparare il lingotto elettrodo prima del processo di rifusione, verrà installato un impianto di aspirazione ed abbattimento del tipo filtro a tessuto, da posizionare all'esterno del capannone sul lato est, che darà origine ad un'emissione denominata E52;
- per il contenimento del carico inquinante emesso, la ditta propone la diminuzione del limite in emissione per il parametro polveri all'emissione E39-impianto di taglio GAP al fine di mantenere invariato il flusso di massa emesso in kg/giorno di polveri. Pertanto, gli interventi proposti non determinano un aumento del carico inquinante emesso dalla ditta;
- la ditta dichiara che, a seguito di aumento del personale di ditte esterne che graviterà sul blocco servizi, i cui reflui domestici recapitano nello scarico S3, provvederà alla sostituzione del filtro batterico anaerobico esistente con un impianto ad ossidazione totale con ricircolo dei fanghi avente una potenzialità maggiore in abitanti equivalenti, mantenendo invariati gli impianti di pre-trattamento costituiti da degrassatore e fossa Imhoff.

Tale trattamento sarà a servizio di 25 addetti, determinando un aumento di abitanti equivalenti che passerà da 4 AE a circa 13 AE. Tale intervento non determinerà il superamento di 50 AE per lo scarico S3, che quindi continuerà a non essere soggetto né a limiti né ad autocontrolli.

Il sistema di trattamento dello scarico sarà costituito da:

- 1 degrassatore da 1000 l;
- 1 fossa Imhoff da 2300 l;
- 1 impianto ad ossidazione totale ad aerazione prolungata e ricircolo dei fanghi da 15 AE;

Tenuto conto che dalla valutazione previsionale di impatto acustico ambientale presentata dalla Ditta:

- le lavorazioni di spazzolatura e scricatura saranno effettuate nell'area 12 all'interno dello stabilimento e, nell'area di scricatura, è prevista l'installazione di una barriera mobile di pannelli fonoassorbenti (altezza 2,3 m). Tali attività svolte internamente all'azienda sono considerate trascurabili sotto il profilo dell'impatto acustico.

- le sorgenti di rumorosità maggiormente rappresentative in relazione alle modifiche proposte sono individuate nel nuovo impianto di aspirazione e abbattimento (E52), a servizio delle fasi di spazzolatura e scriccatrice, dotato di ventilatore insonorizzato e silenziatore a camino. Il valore di rumorosità di progetto associato all'impianto di aspirazione corrisponde a $Leq \leq 85$ dB(A) misurato a 1 m distanza dalla bocca di espulsione del camino;
- i risultati della previsione indicano il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali da parte dello stabilimento anche nella situazione futura, senza alcuna modifica significativa relativamente alla situazione attuale;

Acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Scandiano – prot. 160820 del 06-09-2024, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto.

Considerato quanto disposto dal D.Lgs 152/06 art. 5, comma r-bis e al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per la Ditta, si propone di individuare il gestore come “persona giuridica” nella ditta RUBIERA SPECIAL STEEL SPA;

Valutato di provvedere a correzione di errore materiale come precisato nella parte dispositiva del presente atto;

Verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L. R. 21/04, l'AIA è rilasciata alla ditta RUBIERA SPECIAL STEEL SPA in qualità di gestore dell'impianto con sede operativa in Via XXV Aprile n. 64 in Comune di Casalgrande (RE) e sede legale in Via Adda n. 23 in Comune di Dubino (SO);

b) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra;

c) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- **a correzione di errore materiale il punto 3 delle condizioni dell'autorizzazione (pag. 3) è così sostituito:**

3. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei limiti, delle prescrizioni e delle condizioni di esercizio indicate nella SEZIONE D e F dell'allegato I.

- **la tabella A del paragrafo B) EMISSIONI IN ATMOSFERA è così sostituita:**

| punto di emissione | provenienza | portata (nm ³ /h) | durata emissione (h) | Sostanza inquinante | Conc. inquinante in emissione (mg/Nm ³) | tipo di impianto di abbattimento | periodicità auto controlli |
|--------------------|---|--|----------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------|
| E1 | carica rottame, spillaggio acciaio fusione + affinazione (fase di esercizio) | 880.000 830.000 415.000 (480.000) | 24 | Polveri | < 5 | D+C+ FT | Quadrimestrale |
| | | | | Cd (e suoi composti) | < 0,2 | | |
| | | | | Ni (e suoi composti) | < 1 | | |
| | | | | ∑ CrIII, Pb, Sn, Cu, V (e loro composti) | < 5 | | |
| | | | | Mercurio | < 0,05 | | |
| | | | | PCDD/F (1) | < 0,1 ng I-TEQ | | annuale |
| E2 | Forno a muffola mobile (F14) | 9.300 | 24 | Polveri | < 5 | ----- | nessuna |
| | | | | NOx | <248 | | annuale |
| | | | | SOx | <35 | | nessuna |
| E3 * | generatore di vapore per degasaggio affinazione ASEA GX 5000 ICI | 11.000 | 12 | Polveri | < 5 | / | semestrale |
| | | | | NOx | < 100 | | |
| | | | | SOx | < 35 ^ | | |
| E4 * | generatore di vapore per degasaggio affinazione ASEA GX 5000 ICI | 9.000 | 12 | Polveri | < 5 | / | semestrale |
| | | | | NOx | < 100 | | |
| | | | | SOx | < 35 ^ | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--------|-------|-----------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| E5 | Affinazioni, riscaldamento siviere, sfiato vuoto pompe meccaniche | 70.000 | 24 | Polveri | < 18 | FT | Quadrimestrale |
| | | | | NOx | < 350 | | annuale |
| | | | | SOx | < 35 | | ^ |
| | | | | IPA | < 0,1 | | Annuale |
| E6 | Affinazioni, riscaldamento siviere, sfiato vuoto pompe meccaniche | 60.000 | 24 | Polveri | < 18 | FT | quadrimestrale |
| | | | | NOx | < 350 | | annuale |
| | | | | SOx | < 35 | | ^ |
| | | | | IPA | < 0,1 | | annuale |
| E7 | torre raffreddamento | 3.200 | 24 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| E8 | torre raffreddamento | 1.620 | 24 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| E9 | Affinazioni, riscaldamento siviere, sfiato vuoto pompe meccaniche | 60.000 | 24 | Polveri | < 18 | FT | quadrimestrale |
| | | | | NOx | < 350 | | annuale |
| | | | | SOx | < 35 | | ^ |
| | | | | IPA (2) | < 0,1 | | annuale |
| E10 | Forno a muffola mobile (F15) | 9.300 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E11 | forno di riscaldamento | 12.000 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E12 | forno di riscaldamento | 8.000 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E14 | cappa laboratorio | 2.230 | 1 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| E15 | molatura provini | 700 | 8 | polveri | < 10 | C + FT | annuale |
| E18 | sfiato vuoto Asea | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| E20 | Forno a muffola mobile (F16) | 9.300 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E21 | Forno a muffola mobile (F17) | 9.300 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E22 | Impianto di rifusione ESR | 8000 | 24 | Polveri Fluoruri | <20 <5 | FT | semestrale |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|----|---|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| E23 | forno di riscaldamento | 12.000 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E25 | Sabbiatrice | 15.000 | 4 | Polveri | <10 | FT | annuale |
| E26 | torre raffreddamento | 3.200 | 24 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| E30 | Sfiato degasatore caldaia ASEA (SV1) | ----- | 24 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| E31 | Sfiato pompa vuoto forno VAR di rifusione | ----- | 24 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| E32 | Aspirazione mola | 20000 | 4 | Polveri | <10 | Ciclone e filtro a tessuto | annuale |
| E34 | Cappa chimica di laboratorio MA95 EVO | 850 | 2 | ----- | ----- | ----- | ** |
| E35 | Forno a muffola mobile (1A) | 6.300 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E36 | Forno a muffola mobile (1B) | 9.300 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E37 | Forno a muffola mobile (2A) | 6.300 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E38 | Forno a muffola mobile (2B) | 9.300 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E39 | Impianto di taglio GAP | 42.000 | 8 | Polveri Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) CO | < 7 <20 <5 | F.T. | annuale |
| E40 | Forno a muffola mobile (F7) | 6.300 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E41 | Forno a muffola mobile (F8) | 6.300 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E42 | Forno a muffola mobile (F9) | 9.300 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E43 | Forno a muffola mobile (F10) | 7.700 | 24 | Polveri NOx | < 5 <248 | ----- | nessuna annuale |

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|----|-----------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| | | | | SOx | <35 | | ^ |
| E44 | Forno a muffola mobile (F12) | 7.700 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E45 | Forno a muffola mobile (F13) | 7.700 | 24 | Polveri NOx SOx | < 5 <248 <35 | ----- | nessuna annuale ^ |
| E46 | Aspirazione laboratorio CB 314 | 1.512 | 4 | / | / | Cartucce a carbone attivo | Emissione poco rilevante art. 272 comma 1 D.Lgs 152/06 |
| E47 | Camini aerazione zona rifacimento siviere | / | / | / | / | / | Emissione poco rilevante art. 272 comma 1 D.Lgs 152/06 |
| E48 | Camini aerazione zona rifacimento siviere | / | / | / | / | / | Emissione poco rilevante art. 272 comma 1 D.Lgs 152/06 |
| E49 | Camini aerazione zona rifacimento siviere | / | / | / | / | / | Emissione poco rilevante art. 272 comma 1 D.Lgs 152/06 |
| E50 | Molatrice 120 ton | 25.000 | 8 | Polveri | <10 | FT e camera di pre-abbattimento | annuale |
| E51 | Molatrice 20 ton | 25.000 | 8 | Polveri | <10 | FT e camera di pre-abbattimento | annuale |
| E52 | Spazzolatrice lingottiere, scriccatrice lingotti | 8.200 | 24 | Polveri | <5 | FT | annuale |

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

(1): con il termine PCDD/F si intende la somma di policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani calcolata come concentrazione tossica equivalente espressa in I-TEQ. Le concentrazioni di massa di policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) prima di eseguire la somma.

* I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

^ I limiti indicati per gli SOx si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

La data di messa a regime per le emissioni E39 ed E52 è fissata entro il 31/08/2025.

Per le suddette emissioni devono essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. n.152/06

- comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero

i risultati dei monitoraggi che attestino il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti per la E52 e 1 campionamento per la E39 distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
- Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

- la Tabella della prescrizione n. 1 del paragrafo C) SCARICHI e CONSUMO IDRICO è così sostituita:

| P.to scarico | Provenienza | Fase produttiva | Durata h/d | Inquinanti | Conc limite mg/l | Periodicità autocontrolli | Manutenzione |
|--------------|---|---|------------|--|---|---|---|
| S1 | S1/a acque reflue industriali comprendenti lo spurgo del circuito di riciclo delle acque di raffreddamento, acque di controlavaggio dei filtri delle acque derivanti dalla produzione del vuoto per i forni di affinazione, concentrato e lavaggi delle membrane dell'impianto di addolcimento ad osmosi inversa, acque da filtropressa impianto H; acque meteoriche di parte dei piazzali a nord e ad est compreso deposito esterno materie prime ed area di pertinenza dell'impianto ossitaglio | processo, piazzali, | 24 | pH BOD ₅ COD Solidi sospesi totali Cr tot, Cd, Cu, Ni, Zn, Mn, Fe, Al | Tabella 3 Allegato 5, parte III, D.Leg 152/06 | Quadrimestrale | |
| S1 | S1/b acque reflue domestiche (>50AE) provenienti dalla palazzina uffici | servizi igienici e spogliatoi | 24 | SST BOD ₅ COD Azoto ammoniacale Grassi e oli animali | Tabella D della DGR 1053/2003 | Annuale | |
| S2 | Acque domestiche(>50 AE) + acque meteoriche | palazzina spogliatoi, alloggio, 2 blocchi servizi ditte esterne e piazzali area sud-est | 24 | SST BOD ₅ COD Azoto ammoniacale Grassi e oli animali | Tabella D della DGR 1053/2003 | Annuale di cui il primo all'atto della attivazione dei servizi in container per ditte esterne | Periodicità almeno annuale per i singoli impianti |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|---|---|---|--|
| S3 | Acque domestiche (<50 AE) + acque meteoriche | servizi ditte esterne e meteoriche area nord ovest | 24 | / | / | / | Periodicità almeno annuale per i singoli impianti |
|----|---|--|----|---|---|---|--|

- **al paragrafo C) SCARICHI e CONSUMO IDRICO sono aggiunte le seguenti prescrizioni:**
 - 12) L'installazione del nuovo impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, confluenti nello scarico S3, deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione deve essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
 - 13) A valle dell'impianto deve essere realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.

- **al paragrafo G) EMISSIONI SONORE sono aggiunte le seguenti prescrizioni:**
 - 21) Entro 30 giorni dalla realizzazione della modifica in oggetto la ditta, tramite tecnico competente, dovrà eseguire, mediante misure dirette dei livelli acustici, la verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti, ai confini dello stabilimento, e assoluti e differenziali ai recettori maggiormente esposti. I rilievi dovranno essere effettuati nei giorni, nell'orario e nella situazione più gravosa (di maggiore disturbo) per i recettori e dovranno comprendere anche la ricerca di componenti tonali e impulsive con le modalità previste dal DM 16/3/98.
 - 22) Entro 45 gg dalla effettuazione dei rilievi di cui sopra, i risultati dovranno essere presentati mediante relazione tecnica firmata da TCA, nel caso in cui dalle suddette misure di verifica emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente individuate le cause e predisposti i necessari interventi di insonorizzazione.

- **la relativa riga della matrice SCARICHI E BILANCIO IDRICO del Piano di monitoraggio di cui al paragrafo F2 è così sostituita, per maggior precisione:**

| PARAMETRO | SISTEMI DI MISURA | FREQUENZA REGISTRAZIONE | CONTROLLO PERIODICO GESTORE |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| SCARICHI E BILANCIO IDRICO | | | |

| | | | |
|---|---|--|----------------|
| Acque reflue domestiche (S1/b ed S2): concentrazione inquinanti come indicato alla prescrizione n. 1 del paragrafo C) SCARICHI e CONSUMO IDRICO | Autocontrollo effettuato da laboratorio esterno | Secondo quanto stabilito alla prescrizione n. 1 del paragrafo C) SCARICHI e CONSUMO IDRICO | Report Annuale |
|---|---|--|----------------|

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui all'atto prot. 66759 del 11-12-2014 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, permessi, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.